



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE DEL LAVORO

in persona del Giudice dr. Teresa Ciccarello;

nel procedimento iscritto al n. 2064 dell'anno 2019 del Ruolo Generale

vertente tra

[REDACTED] (avv. LA CAVA VINCENZO)

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA

RICERCA (avv. ANELLO MARCO) UFFICIO SCOLASTICO

REGIONALE PER LA SICILIA (avv. ANELLO MARCO) UFFICIO

SCOLASTICO PROVINCIALE DI PALERMO (avv. ANELLO MARCO

) UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA (avv.)

E NEI CONFRONTI DI

letti gli atti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 1.8.19;

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. [REDACTED] ha convenuto in giudizio il MIUR

e, premettendo di essere stata immessa in ruolo in data 16.10.14, di aver

presentato domanda per la mobilità interprovinciale per l'a.s. 2019/20, ha

*Tribunale di Termini Imerese
sezione lavoro*



tutelati, rappresentati e regolati dalla CCNI sulla mobilità dei docenti.

Alla stregua di quanto precede, accertata la natura imperativa delle disposizioni in esame, alla ricorrente, in quanto dichiarata [REDACTED] portatore di handicap grave, va riconosciuto il diritto alla precedenza, nel comune e nella provincia di Messina, in assenza di altri vincitori che vantino titoli uguali o superiori negli ambiti territoriali in questione.

La regolamentazione delle spese va riservata alla fase di merito.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dichiara il diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, in favore della ricorrente nelle operazioni di trasferimento, in una delle sedi richieste nel comune o nella provincia di Messina seguendo l'ordine delle preferenze espresse indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa, in assenza di altri vincitori che vantino titoli uguali o superiori, nelle sedi medesime.

[REDACTED] la regolamentazione delle spese alla fase di merito.

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Così deciso in Termini Imerese, in data 01/08/2019

Il presente provvedimento viene redatto su documento informativo e sottoscritto con firma digitale dal giudice dott. Teresa Ciccarello, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dall'art. 4 del d.l. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22/2/2010 n. 24 e del d. l.vo 7/3/2005, n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della giustizia 21/1/2011 n. 44.

